

ORIGINALE

N. R.G.N.R. [REDACTED]
N. R.G. DIB. [REDACTED]
N. Sentenza [REDACTED]

Data di Deposito [REDACTED]
Data Irrevocabilità _____
N. _____ Reg. Esecuzione
N. _____ Camp. Penale
Redatta Scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Niccolò Bencini, alla pubblica udienza del [REDACTED], ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED], nato a [REDACTED], con domicilio dichiarato presso la residenza in [REDACTED], [REDACTED] (come da dichiarazione in sede di nomina del difensore di fiducia del [REDACTED]);

[REDACTED] libero, presente
Difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] del Foro di Novara (come da nomina del [REDACTED]);

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 c.p., perché serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia si sottraeva agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore [REDACTED] non rispettando quanto stabilito nel decreto di omologazione n. [REDACTED] del Tribunale di Novara riguardo alla corresponsione dell'assegno per il mantenimento.

In S. M. [REDACTED] pag. [REDACTED] (N. [REDACTED]) fino al [REDACTED].

Parte Civile Costituita:

[REDACTED], assistita dall'avv. [REDACTED] del Foro di Verbania;
domiciliata presso il difensore ex art. 33 disp. att. c.p.p.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

P.M.: chiede l'assoluzione ex art. 530 c. 2 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato;

PARTE CIVILE: chiede affermarsi la responsabilità penale dell'imputato, oltre al risarcimento del danno, come da conclusioni scritte e nota spese depositate all'udienza del 13.1.2021;

DIFESA: chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine chiede la condanna al minimo della pena, con concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso dal P.M. in data [REDACTED], [REDACTED] veniva citato dinnanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto di cui all'art. 570 c.p., meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del [REDACTED], il Tribunale, dichiarata l'assenza dell'imputato e ammessa la costituzione di parte civile, rinviava il processo all'udienza del [REDACTED].

A tale udienza, il Tribunale rinviava nuovamente il processo all'udienza del [REDACTED] per i medesimi incumbenti.

A tale udienza, il P.M. modificava l'imputazione, contestando la fattispecie di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 c.p.; il Tribunale, dichiarato aperto il dibattimento, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti; veniva, quindi, escussa la persona offesa. Il Tribunale rinviava, quindi, il processo all'udienza dell'[REDACTED] per la discussione.

Nelle more, secondo quanto previsto dal D.L. 18/2020 e dal Decreto del Presidente del Tribunale n. 23/20, il Tribunale, con provvedimento del [REDACTED], rinviava il processo all'udienza del [REDACTED].

A tale udienza, il Tribunale dava atto del mutamento nella persona fisica del Giudice e venivano rinnovate le formalità di apertura del dibattimento; in assenza di osservazioni delle parti, il Tribunale dichiarava utilizzabili tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, indicando -ai sensi dell'art. 511 c. 5 c.p.p.- specificamente, in luogo della lettura, i verbali contenenti le dichiarazioni rese [REDACTED] all'udienza del [REDACTED]. Il Tribunale, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le parti alla discussione, all'esito della quale pronunciava quindi sentenza, dando lettura del dispositivo come trascritto in calce al presente atto, riservandosi il termine per il deposito della motivazione.

In base alla compiuta istruttoria dibattimentale, costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e da produzione documentale, i fatti possono essere ricostruiti nel modo seguente.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia querela sporta da [REDACTED] in data [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], odierno imputato.

La persona offesa contraeva matrimonio in data [REDACTED] con l'imputato; dalla relazione nasceva, in data [REDACTED] un figlio, di nome [REDACTED]. La coppia si separava di fatto nel 2011 e, con decreto n. [REDACTED] del [REDACTED], il Tribunale di Novara omologava la separazione consensuale dei coniugi. L'accordo prevedeva, oltre all'affidamento condiviso del minore, che il [REDACTED] versasse, a titolo di assegno di mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili, da ridursi in caso di disoccupazione dell'obbligato ad € 150,00, oltre al 50% delle spese sanitarie, scolastiche e sportive del minore (cfr. decreto di omologa, prod. p.c. all'udienza del [REDACTED]).



In data [REDACTED], il Tribunale di Novara, con sentenza [REDACTED], dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i due coniugi (cfr. prod. doc. della p.c. del 27.11.2019).

La persona offesa, escussa all'udienza del 27.1.2019, ha dichiarato che il marito, dopo la separazione, inizialmente andava a trovare il figlio, con cadenza non regolare, e in ogni caso non lo portava con sé a causa della tenera età del bambino. Dal 2016, invece, lo teneva anche con sé, sebbene ancora non lo vedesse regolarmente. Il padre, in ogni caso, si occupava dell'educazione del piccolo [REDACTED].

Dal punto di vista economico, l'imputato non contribuiva alle spese, ma la stessa persona offesa ha dichiarato di non averne mai fatto richiesta. Circa il mantenimento, invece, con specifico riferimento al periodo di tempo indicato nel capo di imputazione (giugno-settembre 2016), il prevenuto non versava integralmente la somma, ma un importo variabile tra i 50,00 ed i 100,00 €. Invece, successivamente al divorzio, l'imputato iniziava a versare regolarmente l'intero importo di € 300,00.

Inoltre, la persona offesa ha chiarito che, dal momento in cui il bambino, iniziava l'asilo, la donna cominciava a lavorare come commessa; in ogni caso, non aveva necessità di pagare l'affitto o le utenze, in quanto viveva a casa con i propri genitori, che la aiutavano, anche economicamente, per il mantenimento del bambino. In ogni caso, la persona offesa nell'anno 2016 risultava avere reddito pari a zero (cfr. produzione doc. del pm del 27.11.2019).

A specifica domanda della difesa, la persona offesa ha dichiarato che, durante il mese di agosto 2016, il minore si trovava con il padre in Sicilia, e di non conoscere la situazione lavorativa dell'imputato.

Dalla produzione documentale della difesa è, infine, emerso che l'imputato, in data 5.5.2016, subiva un infortunio sul lavoro (trauma da schiacciamento a 1 dito della mano destra) con prognosi poi prolungata sino al 27.5.2016. Inoltre, la difesa ha prodotto: comunicazione attestante il licenziamento del prevenuto, dovuta a difficoltà economiche dell'azienda presso la quale lavorava, copia di uno scontrino di una spesa per l'importo di € 51,95, copia di una ricevuta di una ricarica postepay di € 152,00 del 20.9.2016, nonché fotografie del prevenuto e del minore durante la vacanza in Sicilia dell'agosto 2016.

Orbene, gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale non consentono di formulare, con la necessaria certezza, un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato per il reato a lui contestato.

Giova evidenziare che la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. sanziona la condotta di chi faccia venir meno i mezzi di sussistenza ai soggetti indicati nella disposizione normativa di cui all'art. 570 c. 2 n. 2 c.p., tra i quali si annoverano anche i figli minori.

La norma non è volta a sanzionare l'inadempimento degli obblighi civilistici di mantenimento ma tutela il più generale diritto della persona che si trovi una condizione di estremo disagio e che, dunque, abbia bisogno di assistenza dei propri familiari, essendo priva di mezzi di sussistenza. È invero, bisogna distinguere la nozione di mezzi di sussistenza rispetto alla nozione di alimenti: mentre i primi rappresentano ciò che è indispensabile per vivere, i secondi individuano tutto ciò che è necessario per soddisfare i bisogni di vita, secondo le condizioni economiche del beneficiario (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. VI, sentenza del 21.11.2012 n. 49755).

In sostanza, secondo la Corte di Cassazione, l'inadempimento civilistico non può essere equiparato a quello penalmente rilevante, posto che l'art. 570 c.p. fa riferimento ad una



condotta di volontaria inottemperanza agli obblighi di mantenimento e non a singoli o ritardati pagamenti.

Gli elementi costitutivi della norma sono, dunque, lo stato di bisogno del soggetto passivo avente diritto alla prestazione (da ritenersi integrata nella grave ed effettiva difficoltà ad assolvere i bisogni essenziali di vita quotidiana) e la capacità patrimoniale dell'autore del reato, con la precisazione ulteriore che l'obbligo giuridico viene meno solo quando il soggetto passivo dell'obbligazione sia assolutamente incapace di provvedere alla sua prestazione, per cause da lui indipendenti (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. VI, sentenza del 27.6.2011 n. 2608).

Invero, secondo recente insegnamento della Suprema Corte di Cassazione «*ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570, comma 1, c.p., in caso di omesso versamento dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge, il giudice non deve accertare l'esistenza di uno stato di bisogno dell'avente diritto o di una situazione di impossidenza dell'altro coniuge, ma deve verificare se tale inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge e non esprima, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio*» (così Cass. Sez. VI, sentenza del 3.5.2018 n. 25246).

Inoltre, sul punto relativo alla capacità economica dell'obbligato rilevate ex art. 570 c.p., la Corte di Cassazione ha precisato, con una recente pronuncia, che «*in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell'obbligato*» (Cass. Sez. 6, sentenza n. 49979 del 09/10/2019).

In definitiva, quindi, la fattispecie di reato qui in esame è volta a sanzionare tutti quegli inadempimenti che privino seriamente i soggetti tutelati di tutto ciò che è necessario per il proprio mantenimento.

Sul punto, ancora, la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che «*la sanzione prevista dall'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce la "violazione degli obblighi di natura economica" connessi alla separazione, estendendo la applicabilità della norma penale di cui all'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970, non è una condotta integrata da qualsiasi forma di inadempimento e dall'altro, trattandosi di reato doloso, la condotta deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico. In particolare, sul piano oggettivo, si deve trattare di inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire. Quindi il reato non scatta automaticamente con l'inadempimento ai sensi delle leggi civili e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale dovrà valutarne la "gravità" e, quindi, l'attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare*» (Cass. Sez. VI sentenza n. 43527 del 4.10.2012).

In conclusione, l'inadempimento meramente civilistico non genera *ipso facto* la responsabilità penale ex art. 570 c.p. ma occorre valutare se quell'inadempimento abbia impedito alla persona offesa di godere dei mezzi necessari per vivere.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il reato è caratterizzato dal dolo generico e cioè dalla volontà di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi di cui si è titolari, consapevoli dello stato di bisogno in cui versa il beneficiario. È sufficiente, dunque, che il soggetto attivo abbia volontariamente omesso l'adempimento del proprio obbligo, senza che sia necessaria l'intenzione di far mancare i mezzi di sussistenza al beneficiario (*in argomento* Cass. Sez. III



sentenza n. 24644 del 8.5.2014 n. 24644, nonché Cass. Sez. III, sentenza n. 11565 del 14.11.2017).

Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che nel ridotto lasso di tempo oggetto del capo di imputazione (giugno-settembre 2016), l'imputato era privo di una stabile attività lavorativa; inoltre, nel mese di agosto, comunque, portava con sé il figlio minore in Sicilia mentre, nel mese di settembre, versava regolarmente la somma di € 150,00, sebbene fosse senza lavoro. L'inadempimento del prevenuto, dunque, non ha i caratteri di serietà e di persistenza nel tempo tale da essere univocamente dimostrativo della volontà dell'imputato di violare gli obblighi di assistenza inerenti la qualità di coniuge. A conferma di ciò, vi è la circostanza, pacifica e ammessa dalla stessa p.o., che successivamente il [REDACTED] ha adempiuto correttamente all'obbligo di corresponsione del figlio.

A ciò si aggiunga, inoltre, che la stessa persona offesa ha dichiarato di non aver avuto bisogno di aiuto per il mantenimento della figlia, confermando indirettamente di non essere stata privata dei mezzi di sussistenza, indispensabili per fronteggiare alle quotidiane esigenze di vita.

L'inadempimento del prevenuto, dunque, si pone su un piano strettamente civilistico che non raggiunge la soglia della rilevanza penale, così come delineata dalla Suprema Corte di Cassazione e, pertanto, di conseguenza e concordemente alla comune richiesta del difensore dell'imputato e del pubblico ministero, [REDACTED] va mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c. 2 c.p.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto sussiste;

Novara, 13 gennaio 2021

Il Giudice
Dott. Niccolò Bencini

TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 26 GEN 2021

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dott.ssa Gabriella DANINAZZA